

Pec: avvemanuelebiondi@puntopec.it

AVVISO AI SENSI DEL DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA COMPARIZIONE PARTI, EMESSO IN DATA 12.05.2016 DAL TRIBUNALE DI BENEVENTO, SEZIONE LAVORO – NEL PROCEDIMENTO N. R.G. 2335/2016.

La presente notificazione viene effettuata in esecuzione del Decreto fissazione udienza comparizione parti emesso in data 12.05.2016 dal Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro – nel procedimento N. R.G. 2335/2016, **nei confronti di tutti i controinteressati indicati nel presente avviso alla lettera d).**

a) **AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE: Tribunale di Benevento, Sez. Lavoro; NUMERO DI REGISTRO DEL RICORSO: R.G. n. 2335/2016; DATA DELL'UDIENZA: 22.06.2016;**

b) **NOME DI PARTI RICORRENTI: Pinto Luisa e Pinto Domenico; INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio XIII – Ambito Territoriale di Benevento;**

c) **SUNTO DEI MOTIVI DEL RICORSO:**

ricorso: Ricorso ex art. 409 e segg. c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art.669 quater, comma 2, c.p.c.

oggetto: diritto all'inserimento dei Sig.ri Pinto Luisa e Pinto Domenico, parti ricorrenti, in quanto titolari di abilitazione all'insegnamento conseguite mediante Percorso Abilitante Speciale (P.A.S.), all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento (GAE) della provincia di Benevento, valide per il triennio 2014/2017, rispettivamente per la classe di concorso C240-Laboratorio di chimica e chimica industriale (ora classe di concorso B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche) e per la classe di concorso C290-Laboratorio di fisica e fisica applicata (ora classe di concorso B003- Laboratori di Fisica);

motivi del ricorso:

Parti ricorrenti, ritenendo che i conseguiti P.A.S. abbiano valore di titolo abilitante all'insegnamento nelle rispettive classi di concorso e che diano diritto all'inserimento nelle GAE, e reputando, perciò, illegittimi il d.m. del 10.09.2010 n. 249, il d.m. del 25.03.2013 n. 81 ed il d.m. del 01.04.2014 n. 235 nella parte in cui hanno precluso l'inserimento nelle GAE ai docenti muniti di abilitazione all'insegnamento conseguita mediante P.A.S., hanno chiesto all'adito Tribunale di riconoscere il proprio diritto all'inserimento nelle GAE della cit. provincia, valide per il triennio 2014/2017, per le rispettive classi di concorso (**motivo I del ricorso**).

Più precisamente, gli istanti hanno radicato la fondatezza dell'azionato diritto sul presupposto che le abilitazioni P.A.S. e T.F.A. devono permettere l'inserimento in GAE, in quanto il P.A.S. ed il T.F.A. sono riconosciuti dal MIUR come un titolo equipollente a quello conseguito presso le scuole SIIS e considerato che l'abilitazione mediante SISS permette ex art. 5 bis della L. n. 169/2008 l'inserimento in GAE. Dunque, il divieto d'inserimento in GAE imposto agli abilitati PAS e TFA dalla normativa di rango secondario (i decreti del convenuto Ministero) viola l'equivalenza tra titolo SISS e P.A.S./T.F.A. quale posta da legge ordinaria, che risulta così illegittimamente derogata *in peius* da una norma di rango secondario.

Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto all'adito Giudice di riconoscere loro il diritto a partecipare al piano di assunzioni straordinario previsto ex art. 1, comma 95, l. n. 107/2015 in favore di docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di tutti gli ambiti (**motivo II del ricorso**).

A tal fine, gli istanti hanno rappresentato di non essere decaduti dal diritto di presentazione della domanda di inserimento in GAE (**motivo III del ricorso**). In primo luogo, in quanto non può certamente essere imputata a colpa delle parti ricorrenti la mancata presentazione della domanda di inserimento per cui è causa nei termini e forme previsti dal D.M. n. 235/2014, dal momento che, in virtù di quanto in esso disposto, la piattaforma informatica del MIUR ("Istanze on line") non consentiva agli abilitati P.A.S. di inoltrare la propria domanda di inserimento in GAE nella modalità telematica (impossibilità materiale) e tale forma di inoltro telematico della domanda era l'unica ritenuta legittima dal decreto ai sensi del cit. art. 10, comma 2, lett.b (impossibilità giuridica).

Tanto rilevato, ciascuna parte ricorrente, ha chiesto all'adito Tribunale di ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di compiere ogni atto utile all'inserimento, a tutti gli effetti — dunque, anche ai fini della partecipazione di ciascuna parte ricorrente al piano di assunzione straordinario ex art. 1, comma 95, l. n. 107/2015— nelle graduatorie ad esaurimento della cit. provincia di relative al personale docente delle rispettive classi di concorso e valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella terza fascia o, in subordine, in una fascia aggiuntiva (quarta) alla medesima, con decorrenza dalla data di approvazione e/o pubblicazione delle graduatorie stesse, o, in subordine, dalla data di presentazione dell'istanza stragiudiziale di diffida all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento protocollata da parte ricorrente presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento del convenuto Ministero, o, in ancora ulteriore subordine, dalla data di presentazione del ricorso, o in estremo subordine, da altra data ritenuta di giustizia

In subordine, le parti ricorrenti hanno chiesto all'adito Tribunale di condannare le convenute Amministrazioni al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da perdita di *chance* dalle stesse arrecato a ciascuna parte ricorrente, per non aver consentito alla stessa, nonostante la titolarità di abilitazione all'insegnamento, l'inserimento nelle richieste GAE, così violando il diritto di parte ricorrente di partecipare al piano di assunzioni straordinario previsto ex art. 1, comma 95, l. n. 107/2015 e, in ogni caso, impedendo a parte ricorrente di essere destinataria di proposte di contratti a tempo determinato (supplenze) (**motivo IV del ricorso**).

Inoltre **gli istanti, nel proprio ricorso, hanno agito anche in via cautelare ai sensi dell'art. 669 quater, comma 2, c.p.c.**, affinché l'adito Tribunale ordini alle convenute Amministrazioni, ognuna per le proprie determinazioni, di compiere ogni atto utile all'immediato inserimento, a tutti gli effetti, di ciascuna parte ricorrente nelle richieste GAE.

d) INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI: *“tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto Ministero, valide per il triennio 2014/2017, per la classe di concorso C240-Laboratorio di chimica e chimica industriale (ora classe di concorso B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche) e per la classe di concorso C290-Laboratorio di fisica e fisica applicata (ora classe di concorso B003- Laboratori di Fisica), che, in virtù dell'inserimento, a tutti gli effetti, delle parti ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento dell'ambito territoriale della Provincia di Benevento relative alle predette classi di concorso e valide per il triennio 2014/2017-verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, dai ricorrenti.*

Sono, altresì, allegati al presente avviso:

- 1) testo integrale del ricorso introduttivo;
- 2) decreto fissazione udienza comparizione parti emesso in data 12.05.2016 dal Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro – nel procedimento N. R.G. 2335/2016;

Roma, 31 maggio 2016

Avv. Emanuele Biondi